

**COMUNE DI VILLA LAGARINA – COMUNE DI BESENELLO - COMUNE DI  
CALLIANO - COMUNE DI NOMI**

**CONVENZIONE**

TRA I COMUNI DI VILLA LAGARINA, BESENELLO, CALLIANO E NOMI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 36 TER 1 L.P. 23/1990 E DELL'ART. 59 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L.

L'anno **duemilaquindici**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede Municipale di \_\_\_\_\_

Fra i signori:

- Romina Baroni, nata a Rovereto (TN) il 31/12/1969, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di VILLA LAGARINA**, codice fiscale 00310910229, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante;
- Cristian Comperini, nato a Trento il 08/12/1967, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di BESENELLO**, codice fiscale 00149110223, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante;
- Lorenzo Conci, nato a Rovereto (TN) il 31/05/1977, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di CALLIANO**, codice fiscale 00410550222, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante;
- Rinaldo Maffei, nato a Rovereto Trento il 11/04/1956, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di NOMI**, codice fiscale 85005290227, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante;

Premesso che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, l'art. 40 L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36ter, rubricato *“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture”*. In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia provinciale per gli appalti e contratti): *“2. ... i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 - (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse”*;
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune;
- il comma 2 dell'art. 9 bis L.P. 3/2006 (aggiunto dalla L.P. 12/2014) stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali la Provincia ha individuato, con propria delibera n. 1952 del 09.11.2015, gli ambiti associativi relativi ai comuni con meno di 5.000 abitanti: in particolare la contiguità territoriale dei comuni e l'appartenenza degli stessi al medesimo territorio di comunità;
- in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 sopra citato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *“avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale”*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;
- il comma 2 ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che *“... i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale”* (ad oggi € 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 - € 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993);
- fino alla data del 27 agosto 2017, come disposto dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2013 n. 9 e come da ultimo modificato con la L.P. 14/2014, è possibile procedere all'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, fino all'importo di 2 milioni di euro avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1096 dd. 29.06.2015, recante “Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, articolo 36 ter 1: approvazione dei criteri e delle modalità di avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a favore di Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.”);
- n. 1097 dd. 29.06.2015, recante “Direttive in ordine all’interpretazione dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti”;
- n. 1098 dd. 29.06.2015, recante “Approvazione del programma di attività dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l’anno 2015. Aggiornamento”;
- n. 1952 dd. 09.11.2015, recante “Applicazione dell’art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”.

Dato atto che i Consigli comunali di Villa Lagarina, Besenello, Calliano e Nomi con proprie rispettive deliberazioni n. \_\_\_\_\_ dd., n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ e n\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_/11/2015 per le motivazioni in esse evidenziate hanno approvato il testo della presente convenzione composta da numero 8 articoli, autorizzando nel contempo la signora Baroni e i signori Comperini, Conci e Maffei alla sottoscrizione della stessa,

si conviene e si stipula quanto segue

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

I Comuni di Villa Lagarina, Besenello, Calliano e Nomi convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell’art. 59 del DPRG 1 febbraio 2005 n. 3/L - così come interpretato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29.06.2015 ed eventuali successive modifiche - in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni:

- 1) procedure di gara relative all’affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e in particolare:
  - confronti concorrenziali volti all’affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell’art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993;
  - confronti concorrenziali per affidamento di lavori in economia art. 52 L.P. 26/1993;
  - affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993;
  - procedure volte all’affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità previste al Capo VII della L.P. 26/1993;
- 2) procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi mediante l’utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive. Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 8 comma 3bis della L.P. n. 27 del 2010 come introdotto dall’art. 6 della L.P. n. 1 dd. 22.04.2014;
- 3) procedure per l’acquisizione di beni e servizi mediante l’adesione alle Convenzioni gestite dall’APAC e alle Convenzioni CONSIP.

Il Comune di Villa Lagarina, di seguito denominato *Comune capofila*, è riconosciuto quale comune capofila e come tale assume le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Periodicamente i comuni Besenello, Calliano e Nomi, di seguito denominati *Comuni associati*, in sede di Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 4, verificano l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

## **Articolo 2**

### **FINALITÀ**

La gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguitamento delle seguenti finalità:

- 1) migliorare la qualità del servizio gare attraverso la creazione di figure altamente specializzate;
- 2) tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l’invarianza della stessa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai comuni associati;
- 3) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- 4) nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione i comuni firmatari si impegnano ad implementare le modalità telematiche;
- 5) mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli enti associati nella gestione dei servizi.

## Articolo 3

### ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

Il *Comune capofila*, avvalendosi del supporto dell'Area tecnica, istruisce e gestisce tutta la procedura concorsuale, compresa la fase di aggiudicazione.

In particolare si occupa di:

- procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;
- procedure di gara volte all'affidamento di servizi professionali ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;
- procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive;
- procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle convenzioni gestite dall'APAC e alle convenzioni CONSIP.

Per quanto riguarda gli **appalti di lavori pubblici**, la procedura di gara è attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara.

Per quanto riguarda **le procedure di acquisizione di beni e servizi**, la procedura di gara è attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, qualora sia prevista l'approvazione dello stesso dall'ordinamento dell'ente associato.

Al fine dell'avvio della procedura di gara, il *Comune associato* trasmette al *Comune capofila*:

a) **per gli appalti di lavori:**

- il progetto da porre a base di gara (preliminare, definitivo o esecutivo in relazione alle modalità di scelta del contraente), comprensivo di tutti gli elaborati di cui agli allegati A, B e C del DPP 11 maggio 2002 n. 9-84/Leg.;
- il capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

b) **per gli appalti di servizi professionali:**

- il progetto da porre a base di gara;
- il capitolato prestazionale;
- il calcolo preventivo di parcella da porre a base di gara;

c) **per gli appalti di servizi e forniture:**

- il progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso;
- il capitolato speciale di appalto e/o schema di contratto;
- il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), qualora necessario.

Alla documentazione tecnico-amministrativa di cui a precedenti punti a), b) e c) dovrà essere allegata nota recante:

- nome del referente interno che dovrà essere a disposizione del *Comune capofila* per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- nome/i e recapito/i del/i progettista/i che dovrà/anno essere a disposizione del *Comune capofila* per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- elenco degli operatori economici da invitare alla procedura. Al fine di garantire la segretezza dei nomi, la lista dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata ed intestata al responsabile della Centrale unica di committenza, individuato dal *Comune capofila* e confermato dalla Conferenza dei Sindaci, di seguito denominato Responsabile unico.

Il *Comune capofila*, oltre allo svolgimento della procedura di gara, si impegna a verificare la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione presentata dai *Comuni associati* con eventuale richiesta di regolarizzazione/integrazione. I *Comuni associati* si impegnano ad adottare le linee guida procedurali e la modulistica di gara predisposta dal *Comune capofila*. L'Area tecnica del *Comune capofila* si impegna a fornire la necessaria consulenza, nei limiti delle proprie competenze, ai *Comuni associati* per la predisposizione dei capitolati e della documentazione necessaria alle procedure di gara, così come anche i preventivi di parcella per le spese tecnico-professionali.

I *Comuni associati*, per le procedure di proprio interesse, si impegnano a mettere a disposizione un proprio funzionario o dipendente che affiancherà il Responsabile unico nella verifica della documentazione pervenuta e farà parte delle commissioni amministrative in qualità di testimone. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà essere rispettato l'art. 84 del codice dei contratti nelle modalità di formazione

della commissione tecnica e il costo relativo alla nomina di eventuali membri esterni ai comuni associati in seno alla commissione tecnica sarà a totale carico del comune aderente.

I *Comuni associati*, per le procedure di proprio interesse, provvedono all'acquisizione di relativi CIG ed all'attivazione del sistema AVCPASS. Qualora intervengano nuove disposizioni in materia, i comuni si adegueranno senza necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione. L'Area tecnica del *Comune capofila* garantisce la consulenza necessaria per tali adempimenti.

Completata la procedura di aggiudicazione, il *Comune capofila* comunica ai *Comuni associati* l'aggiudicazione dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo. I *Comuni associati* provvedono alla verifica del possesso dei requisiti e alla stipulazione del contratto previa acquisizione della documentazione necessaria.

Il Responsabile unico risponde per le procedure allo stesso affidate.

Il contenzioso eventualmente insorto relativamente alla procedura di affidamento rimane a totale carico del comune nel cui interesse la procedura è stata svolta. È comunque garantito il supporto del Responsabile unico e dell'Area tecnica per la predisposizione delle memorie difensive. Tutte le spese legali e di giudizio rimangono a totale carico del comune aderente interessato dal contenzioso.

Nell'espletamento delle competenze di cui alla presente convenzione il responsabile del comune aderente potrà assegnare la delega delle competenze di gestione delle procedure previste al responsabile del competente ufficio del Comune di Villa Lagarina, ivi compresa la presidenza della procedura di gara, la corrispondenza connessa e conseguente alla procedura stessa, la stipulazione dei contratti nei casi di utilizzo del mercato elettronico.

#### **Articolo 4**

##### **CONFERENZA DEI SINDACI**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. È composta dai sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Sindaco di Villa Lagarina o, in sua assenza, da un suo delegato. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- 1) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- 2) definisce e approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- 3) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- 4) gestisce le relazioni sindacali;
- 5) delibera in merito all'ammissione di nuovi comuni o enti.

Funge da segretario un collaboratore del *Comune capofila* o *Comuni associati*, designato dal Responsabile unico.

#### **Articolo 5**

##### **RAPPORTI FINANZIARI**

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 saranno individuati e concordati d'intesa tra i comuni aderenti, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, le modalità di riparto di eventuali spese comuni. Nella programmazione dell'attività dei comuni aderenti si dovrà tenere conto della disponibilità delle singole amministrazioni a mettere a disposizione le risorse necessarie.

#### **Articolo 6**

##### **DECORRENZA E DURATA**

La presente convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula delle convenzioni associative sovracomunali previste dal provvedimento di individuazione degli ambiti per ciascun Comune, a termimi dell'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale nr. 3/2006.

#### **Articolo 7**

##### **AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al *Comune capofila* e trasmessa per conoscenza a tutti i *Comuni associati*. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Articolo 8**

##### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i comuni aderenti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 01.02.2005 n. 3/L.

Letto, confermato e sottoscritto per le Amministrazioni comunali in forma digitale.